

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 2005

Riferimenti Normativi: Consultazioni Elettorali Politiche, Europee, Regionali e Referendarie, occorre fare riferimento alle norme di cui alla **Legge 4 aprile 1956 n. 212**. Tutte le ipotesi di sanzione relative alle norme di cui alla propaganda elettorale sono sanzionate amministrativamente così come previsto dalla **Legge 515/93**.

Importante modifica alle norme di cui alla propaganda elettorale si è avuta con la Legge Finanziaria 2005 che ha stabilito:

“... è responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste la responsabilità solidale neppure del committente,” “La responsabilità in materia di manifesti è personale”...

AFFISSIONI

COSA E’: *“ E’ da intendersi affissione di propaganda i manifesti, gli avvisi e le fotografie – di qualunque materia costituiti – che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori in occasione di consultazioni popolari”.*

DOVE E’ PREVISTA *“L’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici a cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni Comune (tabelloni, muri, plance ...). Tra gli stampati, giornali murali od altri manifesti si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale (...)”.*

E’ ammessa la propaganda **figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, sempre che i veicoli abbiano i requisiti richiesti dal codice della strada.

DOVE E’ VIETATA *“ Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni” (art. 1 Legge n. 212/1956). “Dal trentaseiesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi*

dei partiti. E' vietato altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile" (art. 4 Legge 130/1975).

E' ancora VIETATA:

- L' affissione fuori dagli spazi assegnati dall'Autorità Comunale;
- L'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi assegnati ad altre organizzazioni;
- L'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati alle normali affissioni, subordinate al pagamento dei diritti;
- L'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali e di manifesti inerenti alla propaganda in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sulle palizzate, sugli alberi, sui pali, ecc. (non rientrano nel divieto di affissione le locandine apposte all'interno degli esercizi commerciali, purché non siano visibili dall'esterno).
- E' inoltre vietato
 - sottrarre o distruggere giornali murali e/o manifesti di propaganda elettorale destinati all'affissione o impedirne l'affissione o la diffusione;
 - staccare, lacerare o renderne comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale;
 - impedire l'affissione o la diffusione di stampati, giornali murali e manifesti.
 - Ogni forma di propaganda luminosa mobile;

QUANDO E' VIETATA "L'art. 8 della Legge 130/1975 sancisce il divieto, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale. Ciò stante, ad iniziare dalle ore 00,01 del sabato precedente il primo giorno della votazione, non è consentita l'affissione di nuovi mezzi di propaganda elettorale negli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale diretta o indiretta".

NB.: tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale, comprese quelle a mezzo di scritti o stampa, devono indicare il nominativo del committente responsabile, nonché il nome e domicilio della tipografia che ha effettuato la stampa.

VOLANTINAGGIO

DOVE E' VIETATO: La normativa che disciplina la propaganda elettorale vieta il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. Analogo comportamento è sanzionato dal Codice della Strada qualora il lancio sia effettuato da veicoli, in concorso con la violazione di cui sopra.

E' CONSENTITO: la distribuzione di volantini salvo la richiesta di cui all'occupazione di suolo pubblico.

PROPAGANDA SONORA CON VEICOLI

La propaganda sonora con veicoli in movimento è disciplinata dall'art. 7 della Legge 130/75, che consente tale forma esclusivamente per il preannuncio dell'ora del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno in cui si terrà la manifestazione annunciata. Chi effettua la propaganda sonora tramite altoparlanti montati su veicoli in movimento deve essere in possesso dell'autorizzazione del sindaco così come previsto dall'art. 23 del codice della strada e, deve attenersi alle disposizioni di cui all'art. 155 del codice della strada.

NOTE

Le violazioni riferite alle norme della propaganda elettorale e referendaria sono da contestare esclusivamente a colui che materialmente è colto in flagranza nella commissione del fatto, e che non sussiste più la responsabilità solidale del committente

PRONTUARIO

AFFISSIONI

VIOLAZIONE	SANZIONE	AUTORITA'	NOTE
Affissione di manifesto di propaganda elettorale <u>fuori dagli spazi a ciò assegnati</u> dall'Autorità Comunale. <i>Art. 8 legge 212/56, modificato dall'art. 6 legge 130/75 in relazione art. 15 legge 515/93.</i>	Da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 Pagamento in misura ridotta: NON AMMESSO. L'entità della somma viene determinata dal Prefetto	PREFETTO	La violazione viene contestata esclusivamente a colui che materialmente è colto in flagranza nella commissione del fatto!; non sussiste più la responsabilità solidale del committente.
Affissione di manifesto <u>privo del nominativo del committente.</u> <i>Art. 8 legge 212/56, modificato dall'art. 6 legge 130/75 in relazione art. 15 legge 515/93.</i>	Da Euro 516,00 a Euro 25.822,00 Pagamento in misura ridotta: NON AMMESSO. L'entità della somma viene determinata dal Prefetto	PREFETTO	La violazione viene contestata esclusivamente a colui che materialmente è colto in flagranza nella commissione del fatto!; non sussiste più la responsabilità solidale del committente.
Fattispecie nella quale viene staccato, lacerato, reso illeggibile stampato o giornale o manifesto. <i>Art. 8 legge 212/56, modificato dall'art. 6 legge 130/75 in relazione art. 15 legge 515/93.</i>	Da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 Pagamento in misura ridotta: NON AMMESSO. L'entità della somma viene determinata dal Prefetto	PREFETTO	La violazione viene contestata esclusivamente a colui che materialmente è colto in flagranza nella commissione del fatto!; non sussiste più la responsabilità solidale del committente.

VIOLAZIONE	SANZIONE	AUTORITA'	NOTE
Sottrazione, distruzione di stampato, giornale o manifesto di propaganda elettorale, destinato all'affissione. <i>Art. 8 legge 212/56, modificato dall'art. 6 legge 130/75 in relazione art. 15 legge 515/93.</i>	Da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 Pagamento in misura ridotta: NON AMMESSO. L'entità della somma viene determinata dal Prefetto	PREFETTO	La violazione viene contestata esclusivamente a colui che materialmente è colto in flagranza nella commissione del fatto!; non sussiste più la responsabilità solidale del committente.
Imbrattamento o danneggiamento di monumenti, edifici pubblici, ecc. <i>Art. 635 C.P.</i>		Procura della Repubblica	Denuncia
Effettuazione di propaganda elettorale nel giorno precedente e/o in quello stabilito per la consultazione, a mezzo comizio o a mezzo riunione di propaganda in luogo pubblico o aperto al pubblico o a mezzo di affissione di stampato, giornale murale o manifesto. <i>Art. 9 legge 212/56, modificato dall'art. 8 legge 130/75 in relazione art. 15 legge 515/93</i>	Da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 Pagamento in misura ridotta: NON AMMESSO. L'entità della somma viene determinata dal Prefetto	PREFETTO	La violazione viene contestata esclusivamente a colui che materialmente è colto in flagranza nella commissione del fatto!; non sussiste più la responsabilità solidale del committente.
Effettuazione di propaganda elettorale, nel giorno della consultazione, entro il raggio di mt. 200 dall'ingresso di una sezione elettorale. <i>Art. 9 legge 212/56, modificato dall'art. 8 legge 130/75 in relazione art. 15 legge 515/93</i>	Da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 Pagamento in misura ridotta: NON AMMESSO. L'entità della somma viene determinata dal Prefetto	PREFETTO	La violazione viene contestata esclusivamente a colui che materialmente è colto in flagranza nella commissione del fatto!; non sussiste più la responsabilità solidale del committente.

VOLANTINAGGIO

VIOLAZIONE	SANZIONE	AUTORITA'	NOTE
Lancio o getto sul suolo, nei trenta giorni antecedenti le consultazioni elettorali, di volantini di propaganda elettorale. <i>Art. 6 legge 212/56, modificato dall'art. 4 legge 130/75 in relazione art. 15 legge 515/93.</i>	Da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 Pagamento in misura ridotta: NON AMMESSO. L'entità della somma viene determinata dal Prefetto	PREFETTO	La violazione viene contestata esclusivamente a colui che materialmente è colto in flagranza nella commissione del fatto!; non sussiste più la responsabilità solidale del committente.

Distribuzione di volantini di propaganda elettorale, privo del nominativo del committente responsabile. <i>Artt. 3 comma 2 e 15 comma 2, Legge 515/93.</i>	Da Euro 516,00 a Euro 25.822,00 Pagamento in misura ridotta: NON AMMESSO. L'entità della somma viene determinata dal Prefetto	PREFETTO	La violazione viene contestata esclusivamente a colui che materialmente è colto in flagranza nella commissione del fatto!; non sussiste più la responsabilità solidale del committente.
---	---	-----------------	--

PROPAGANDA SONORA

VIOLAZIONE	SANZIONE	AUTORITA'	NOTE
Effettuazione con veicolo di propaganda fonica elettorale, sprovvisto di autorizzazione del Sindaco. <i>Art. 23 C.d.S.</i>	Da Euro 357,00 a Euro 1.433,00 Pagamento in misura ridotta: Euro 357,00 entro 60gg.	Prefetto	

PROPAGANDA LUMINOSA O FIGURATIVA A CARATTERE FISSO O MOBILE

VIOLAZIONE	SANZIONE	AUTORITA'	NOTE
Effettuazione di <u>propaganda elettorale luminosa o figurativa</u> a carattere fisso in luogo pubblico, nei 30 giorni antecedenti le consultazioni elettorali. <i>Art. 6 legge 212/56, modificato dall'art. 4 legge 130/75 in relazione art. 15 legge 515/93.</i>	Da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 Pagamento in misura ridotta: NON AMMESSO. L'entità della somma viene determinata dal Prefetto	PREFETTO	La violazione viene contestata esclusivamente a colui che materialmente è colto in flagranza nella commissione del fatto!; non sussiste più la responsabilità solidale del committente.
Effettuazione di <u>propaganda elettorale luminosa mobile</u> in luogo pubblico, nei 30 giorni antecedenti le consultazioni elettorali. <i>Art. 6 legge 212/56, modificato dall'art. 4 legge 130/75 in relazione art. 15 legge 515/93.</i>	Da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 Pagamento in misura ridotta: NON AMMESSO. L'entità della somma viene determinata dal Prefetto	PREFETTO	La violazione viene contestata esclusivamente a colui che materialmente è colto in flagranza nella commissione del fatto!; non sussiste più la responsabilità solidale del committente.